



STATUTO ASSOCIAZIONE

Art.1 COSTITUZIONE E SEDE

Si costituisce l'associazione denominata BECCACCIAI D'ITALIA. L'Associazione ha sede in Anghiari, provincia di Arezzo, in loc. Ponte alla Piera, n° 19

Art.2 SCOPI

L'Associazione è un ente di diritto privato, di cui sarà richiesto il riconoscimento della personalità giuridica; non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica, e intende uniformarsi nello svolgimento delle proprie attività ai principi di democraticità dello Stato, di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive, di gratuità delle cariche associative. L'Associazione ha per scopi:

- a) la realizzazione e la promozione di studi e ricerche scientifiche sulla specie cacciabile Beccaccia- Scolopax rusticola ,
- b) lo sviluppo dell'attività di documentazione sulla migrazione e sul comportamento della beccaccia sul territorio italiano ed europeo,
- c) il monitoraggio della presenza della beccaccia ai fini dell'elaborazione di tecniche di gestione faunistica che assicurino la conservazione della specie,
- d) l'affermazione dei principi di una attività venatoria sostenibile che realizzi l'equilibrio tra prelievo e conservazione delle specie,
- e) la partecipazione a iniziative europee di gestione integrata della specie Beccaccia su tutto il Palearctico Occidentale,
- f) la salvaguardia dell'integrità e della qualità degli habitat naturali ed il risanamento di quelli compromessi,
- g) l'elaborazione di proposte normative agli enti di gestione e amministrazione della caccia e della protezione della natura,

h) la collaborazione con Istituti di Ricerca, Università, Enti e Associazioni, nazionali ed esteri,

i) la collaborazione con le associazioni venatorie e con le associazioni ambientaliste per il superamento della figura del cacciatore predatore e l'affermazione del cacciatore di beccacce con l'uso esclusivo del cane da ferma e da cerca, meglio definibile come operatore della gestione integrata della beccaccia, inteso quindi come figura di raccordo fra mondo venatorio e ambientalista, i cui comportamenti altamente rispettosi della natura insieme alle nuove modalità di prelievo venatorio, forniscono i dati della ricerca scientifica applicata alla caccia e alla conservazione delle specie,

j) la diffusione dell'uso del cane da ferma iscritto ai libri genealogici ed altamente selezionato affinché la soddisfazione fornita dalla qualità dell'incontro con la beccaccia sostituisca la soddisfazione ricercata nella quantità dei prelievi,

k) la diffusione delle attività cinofile riconosciute dall'Ente Nazionale della Cinofilia con specifico riferimento alla beccaccia ai fini della selezione di cui al comma precedente

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali tutte marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità .

La durata dell'Associazione è indeterminata

Art.3

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente

Art.4

GLI ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, maggiorenni, ne facciano domanda nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo. Nel rispetto delle forme previste dal presente Statuto, gli associati partecipano alla vita associativa e sono impegnati al rispetto dello Statuto stesso.

Gli associati sono tenuti al versamento puntuale delle quote associative stabilite.

Gli associati sono divisi nelle seguenti categorie: Ordinari, Sostenitori, Onorari.

Sono soci Sostenitori coloro i quali, per spirito di supporto all'attività svolta dall'associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota aggiuntiva alla quota ordinaria, stabilita dal Consiglio Direttivo, a favore dell'Associazione.

Sono soci Onorari coloro che abbiano particolari benemerienze o riconoscimenti.

Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso.

Art.5

AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Per ottenere la qualifica di associato ogni aspirante deve presentare domanda al Consiglio Direttivo; firmando la domanda di ammissione dichiara di condividere le finalità dell'associazione e di accettare il presente Statuto. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso con dimissioni in qualunque momento. Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti

Art.6

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati è ordinaria e straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria deve avvenire a cura del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, entro il mese di Aprile di ogni anno.

La convocazione di assemblee oltre che al Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo degli associati aventi diritto di voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria è effettuata con avviso contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data di effettuazione dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria delibera in ordine a:

- a) relazione bilanci preventivi e consuntivi
- b) elezione dei componenti del Consiglio Direttivo
- c) su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno il quale non sia riservato dal presente statuto o dalla legge alla competenza dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera in ordine a:

- a) proposte di modifica al presente statuto
- b) proposta di scioglimento dell'associazione
- c) su ogni altro argomento riservatogli dalla legge o dal presente statuto

Potranno prendere parte alle assemblee ordinaria e straordinaria dell'Associazione con diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima e seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione.

Di ogni assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.7

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da non meno di tre componenti eletti dall'Assemblea fra tutti gli associati. I membri eletti dall'assemblea nominano nel loro ambito il Presidente e un Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza relativa. In caso di parità dei voti, quello del Presidente è decisivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente fatta senza particolari formalità. Il Consiglio Direttivo decide di tutte le questioni che interessano l'associazione e i soci. Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un Segretario e un Tesoriere. Il Segretario cura la compilazione del bilancio preventivo. Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e dalle norme regolamentari e legislative in vigore. Redige i verbali del Consiglio Direttivo. Firma d'incarico del Presidente, la corrispondenza e i mandati di pagamento. Il Tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse o affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente che del Collegio dei Revisori dei Conti. Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa. Le somme incassate dovranno essere da lui versate presso l'Istituto di Credito indicato dal Consiglio Direttivo

Art.8

IL PRESIDENTE

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante. Il vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art.9

DELEGAZIONI REGIONALI

L'associazione favorisce la costituzione di delegazioni regionali che operino sul territorio in conformità delle disposizioni statutarie per il raggiungimento degli scopi previsti all'art.2 dello Statuto. Le delegazioni sono costituite dai soci dell'associazione ricadenti sul territorio regionale. Le delegazioni coordinano l'attività dei soci a livello locale, collaborando con gli enti e le istituzioni territoriali ai progetti condivisi e coordinati dall'Associazione. Nell'ambito di ciascuna delegazione i soci nominano un Responsabile Regionale che risponde al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Responsabile Regionale ha il compito di animare l'attività dell'Associazione nel suo territorio regionale, in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni statutarie dell'Associazione. Per armonizzare e coordinare il lavoro delle delegazioni, per favorire la partecipazione e la diffusione territoriale dell'associazione, ogni Responsabile Regionale ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di consulente, senza diritto di voto.

Art.10

RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote degli associati
- b) contributi dei privati
- c) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzate a sostegno di specifiche attività o progetti
- d) contributi di organismi internazionali
- e) rimborsi derivanti da convenzioni
- f) donazioni e lasciti testamentari

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'esercizio sociale termina al 31 Dicembre di ciascun anno. Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma delle attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il Patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o affini, di pubblica utilità

Art.11 REVISORI DEICONTI

I Revisori dei Conti devono essere persone competenti nel settore contabile. Il loro compito è quello di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili. Con apposita relazione scritta richiamano organi o singoli associati ai loro doveri. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, nominati dal Consiglio Direttivo, e durano in carica 4 anni e sono rieleggibili

ART.12 NORME TRANSITORIE

Per assicurare un regolare processo di organizzazione dell'associazione, ed in attesa che si costituisca un numero sufficiente di associati, gli associati fondatori nomineranno un Comitato Provvisorio di cinque membri che prenderà tutti gli opportuni provvedimenti per assicurare, nel più breve tempo possibile, il regolare funzionamento dell'associazione secondo le norme statutarie. Il Comitato provvisorio rassegnerà il suo mandato in occasione della prima assemblea degli associati dell'associazione